



**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione civile**

**Area commerciale**

**Proc. n. 3768/2019 RGVG**

Il Giudice designato con provvedimento del Presidente di Sezione del 6.12.2019;

**sciogliendo** la riserva di cui al verbale di udienza del 5.11.2020;

**letto** il piano del consumatore proposto il 3.12.2019 da [REDACTED], come meglio indicato nella relazione del 3.12.2019 del dott. Sabino Martire (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale);

**letta** la detta relazione del 3.12.2019 del dott. Sabino Martire (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

**considerato**, in particolare, che, in base alla relazione dell'dott. Sabino Martire:

- il proponente è debitore dei seguenti importi:

a) euro 242.444,42 nei confronti della NPL 2018 s.r.l. (credito ipotecario - mutuo ipotecario del 30.8.2006 e mutuo ipotecario del 21.12.2006); b) euro 5.795,00 nei confronti della IFIS NPL s.p.a. (credito chirografario - finanziamento personale Findomestic Banca s.p.a.); c) euro 10.282,35 nei confronti della NPL 2018 s.r.l., (credito chirografario- carta revolving); d) euro 3022,21 nei confronti della NPL 2018 s.r.l. (credito chirografario- saldo passivo di c/c); e) euro 39.856,68 nei confronti della IFIS NPL s.p.a. (credito chirografario - finanziamento Santander Consumer Bank s.p.a.);

- il piano prevede:

a) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, pari ad euro 10.540,00 (per compenso dell'OCC, pari ad euro 6.978,40, per compenso dell'avv. Vincenzo Benadies, legale dell'istante, pari ad euro 3.172,00 oltre spese della procedura) entro il 31.12.2021);

b) il pagamento dell'importo complessivo di euro 204.000,00 per il credito di euro 242.444,42 (mutui ipotecari) nei confronti della NPL 2018 s.r.l., dunque nella misura dell'84,14% circa, da corrispondersi in rate mensili variabili in aumento, ossia euro 5.100,00 per il secondo semestre del 2020 (prevedendosi inizialmente



l'omologa del piano entro il 30.6.2020, poi differita in conseguenza dei rinvii di udienza dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19), euro 10.200,00 per il 2021, euro 13.000,00 per 2022, 2023 e 2024, euro 14.970,00 dal 2025 e fino al 2033 (dunque circa 14 anni);

c) il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.740,00 per il credito di euro 5.795,00 nei confronti della IFIS NPL s.p.a. (credito chirografario – finanziamento personale Findomestic Banca s.p.a.), dunque nella misura del 30% circa, da corrispondersi in quattro rate annuali da euro 435,00 ciascuna a partire dal 2021;

d) il pagamento dell'importo complessivo di euro 4.000,00 per il credito di euro 5.795,00 nei confronti della NPL 2018 s.r.l. (credito chirografario- carta revolving) e per il credito nei confronti della stessa NPL 2018 s.r.l. di euro 3.022,21 (credito chirografario- saldo passivo di c/c), dunque nella misura del 30% circa, da corrispondersi in quattro rate annuali da euro 1.000,00 ciascuna a partire dal 2021;

e) il pagamento dell'importo complessivo di euro 11.960,00 per il credito di euro 39.856,68 nei confronti della IFIS NPL s.p.a. (credito chirografario – finanziamento Santander Consumer Bank s.p.a.), dunque nella misura del 30% circa, da corrispondersi in quattro rate annuali da euro 2.990,00 ciascuna a partire dal 2021;

- il piano si fonda sostanzialmente sullo stipendio mensile (di circa euro 2.400,00) del proponente, assunto dal 5.6.2018 dalla UIL – UR Puglia a tempo indeterminato;

- le spese mensili quantificate dal proponente ammontano ad euro 910,00 mensili, come meglio indicate dall'OCC a pagina 26 della relazione.

**rilevato:**

che ha manifestato il proprio dissenso alla omologazione del piano del consumatore, esprimendo voto contrario, la Prelios Credit Solutions s.p.a., quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l.,

che, non trattandosi, nel caso di specie, di una proposta di accordo di composizione della crisi, non è richiesto il voto dei creditori, ragion per cui quella della Prelios Credit Solutions s.p.a. deve evidentemente interpretarsi come una contestazione in ordine al piano del consumatore proposto dal [REDACTED]

**OSSERVA:**

**A) in ordine alla ammissibilità del piano**

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr. su tale concetto Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869) - secondo quanto si evince dalla relazione del dott. Sabino Martire - è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da Piazzolla Donato Emanuele dal punto di vista soggettivo.

\*\*\*\*

Quanto alla durata del piano (circa 14 anni), va detto quanto segue.

A fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei



citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2020).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

Del resto, non è superfluo aggiungere che, come si desume dalla relazione dell'OCC, il mutuo del 30.8.2006 aveva una durata di 25 anni, così come quello del 21.12.2006, ragion per cui il pagamento, sebbene con la falcidia suddetta, nel termine di circa 14 anni, può considerarsi anche per questo aspetto ragionevole.

### **B) In ordine alla meritevolezza del piano.**

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2020).

Sul punto va detto quanto segue.

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, la L. n. 3 del 2012 (art. 12-bis, comma 3) stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).



In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2020).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018).

Ciò premesso, dalla relazione del dott. Sabino Martire si desume che il proponente non ha colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versa, essendo tale situazione stata determinata soprattutto dalla perdita del posto di lavoro, avvenuta il 19.2.2013, a seguito di licenziamento operato dalla Banca Popolare di Bari.

In definitiva tali considerazioni consentono di ritenere, ad avviso di questo giudicante, che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*, e che il consumatore proponente non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza.

### **C) sulla fattibilità e convenienza del piano**

Al riguardo va detto quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere



privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, in *Pluris/Cedam*, 2020).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Ciò posto ed osservato, comunque, che la banca mutuataria conserva la sua garanzia ipotecaria e che l'inadempimento nel pagamento di una rata può comportare la risoluzione del piano, va detto che, come analiticamente rilevato dal dott. Sabino Martire, nell'ambito della relazione:

Il valore degli immobili del proponente, di via Alghero n.1 a Canosa di Puglia, gravato a ipoteca di primo e secondo grado, è pari ad euro 248.799,49, secondo la stima effettuata il 30.5.2019 dall'arch. Andrea Rosselli su incarico del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari;

una prudente previsione di vendita non può non considerare -- anche in considerazione della crisi congiunturale del settore immobiliare-- almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del prezzo (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine), che porterebbe la base d'asta ad euro 186.599,61, con detrazione, dalla somma di aggiudicazione, delle spese di procedura;

anche nel caso in cui il [REDACTED] volesse procedere alla alienazione della sua quota (1/39 parte dell'immobile sito in Margherita di Savoia alla via Curtatone e Montanara n.20, la situazione è tale per cui difficilmente si arriverebbe alla vendita di quanto posseduto dal sovraindebitato;

Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e ribadito che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che, effettivamente, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito, nella detta misura ridotta, sia pure in circa 14 anni) rispetto alle esigenze del proponente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.).

Sicchè, ad esempio, in giurisprudenza è stato ritenuto che sia da omologare il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore di mercato attuale (in relazione al mercato degli immobili all'asta) dell'immobile gravato da ipoteca (cfr. Trib. Napoli, 3.3.2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

E, nel caso di specie, si ribadisce, secondo le condivisibili valutazioni effettuate dal dott. Martire, il bene immobile ipotecato potrebbe essere aggiudicato verosimilmente ad euro 186.599,61 (cioè al secondo



esperimento) - con detrazione, inoltre, dalla somma di aggiudicazione, delle spese di procedura- dunque ad un valore non solo inferiore rispetto al suo valore di mercato (248.799,49), ma all'importo offerto in pagamento dal proponente, con il piano in questione, del creditore ipotecario Siena NPL 2018 s.r.l. (euro 204.000,00 per il credito di euro 242.444,42, dunque nella misura dell'84,14% circa).

In sostanza, il pagamento assicurato, in base al piano proposto, al creditore ipotecario per euro 204.000,00 (sia pure ratealmente) è superiore rispetto all'importo (euro 186.599,61) ragionevolmente realizzabile dalla vendita, in sede esecutiva, del detto bene immobile (in Canosa) di proprietà esclusiva del proponente.

Non è superfluo ribadire, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 7 sopra menzionato, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, "come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

\*\*\*\*

Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] il 3.12.2019, come meglio indicato nella relazione del 3.12.2019 del dott. Sabino Martire (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale);
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Sabino Martire, a tutti i creditori;
- 3) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani ([www.tribunale.trani.giustizia.it](http://www.tribunale.trani.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Sabino Martire;
- 4) affida al Gestore della crisi, dott. Sabino Martire, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.
- 5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, dott. Sabino Martire.

Trani, 9.11.2020

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

